

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXX / Vodafone Omnitel XX**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 897 del 5 dicembre 2013 con cui la società XXXXXX XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel XX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 6 dicembre 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 3 marzo 2014 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 24 marzo 2014;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La società istante, titolare di utenze fisse e mobili di tipo *business*, contesta all'operatore Vodafone l'applicazione, in sede di emissione delle fatture di pagamento, di condizioni economiche difformi e maggiormente gravose rispetto a quelle prospettate dall'operatore stesso in sede di adesione alla richiesta di "migrazione" delle sue utenze fisse e di "portabilità" delle sue utenze mobili. Lamenta, inoltre, "la discontinua ed irregolare fruizione dei servizi di fonia, fax e connettività internet" relativi alle utenze di rete fissa, nonché la "mancata totale fruizione" dei servizi stessi. La società istante si duole, infine, della ritardata risposta al suo reclamo da parte dell'operatore convenuto.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

La società istante, nel marzo 2012, riceveva la visita presso la propria attività commerciale di un agente Vodafone, il quale nell'occasione le proponeva l'adesione ad un'offerta commerciale per l'unificazione dei servizi di rete fissa e mobile della società in un unico contratto *multibusiness*, con applicazione di tariffe e condizioni "particolarmente vantaggiose".

Riferisce la società istante di aver manifestato a detto promotore un generico interesse rispetto alla proposta avanzata e di essersi poi "determinata a sottoscrivere i moduli di adesione" dopo l'invio da parte del promotore di una comunicazione scritta del 27 marzo 2012 riepilogativa delle condizioni dell'offerta, le quali, in particolare, prevedevano la "migrazione" verso l'operatore Vodafone di cinque utenze di rete fissa, nonché la "portabilità" di otto numerazioni mobili, "con la possibilità di fruire dei servizi associati a dette utenze al costo omnicomprendivo di € 1770,00".

Con reclamo del 29 giugno 2013, la società istante contestava all'operatore di aver riscontrato nelle "prime fatture" la "differmità tra le condizioni economiche riferite in sede contrattuale e precontrattuale e quelle effettivamente applicate", precisando di aver anche appreso "solo tardivamente della mancata applicazione della soglia di spesa per traffico dati, che era stata richiesta all'atto dell'adesione".

Con il medesimo reclamo osservava inoltre la società istante che "sin dall'inizio del rapporto contrattuale si verificavano gravi disservizi tali da precludere la regolare e continua fruizione dei servizi di fonia, fax e adsl" e che "nonostante le innumerevoli segnalazioni di guasto inoltrate, non veniva predisposto alcun risolutivo intervento di carattere tecnico finalizzato al ripristino dei servizi oggetto del contratto". Anzi, "l'irregolare ed intermittente funzionamento dei servizi si tramutava in totale isolamento delle linee telefoniche a partire dalla metà del mese di gennaio 2013".

Per quanto sopra la società istante si vedeva costretta a "chiedere la migrazione e portabilità di tutte le proprie utenze verso altro gestore, ottenendo così finalmente il pieno ripristino di tutti i servizi di telefonia fissa e mobile".

Afferma la parte istante di aver quindi inoltrato a Vodafone, con lettere raccomandate del 7 febbraio 2013 e 22 maggio 2013, richieste di risarcimento del danno, rimaste prive di riscontro e che "nonostante la puntuale contestazione delle fatture emesse – in ragione delle difformità riscontrate e dei disservizi occorsi – sia in costanza di rapporto che in seguito alla migrazione e portabilità delle utenze verso altro gestore, proseguiva nelle fatture AC181153113, AD02945768, AD06107975 l'addebito di canoni

in relazioni a servizi non fruiti e costi, anche a titolo di corrispettivo per recesso”.

Riferisce, infine, la parte istante che Vodafone, “*in luogo di fornire adeguato riscontro scritto ai numerosi reclami dell’utente e provvedere allo storno degli importi contestati ... sollecitava il pagamento della somma di € 8033,32 con le comunicazioni e-mail del 22 maggio 2013 e del 28 giugno 2013*”.

Al reclamo del 29 giugno 2013 l’operatore rispondeva in data 29 agosto 2013, con comunicazione che la società istante ha ritenuto tardiva e “*non soddisfacente*”.

In data 7 novembre 2013 la società istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana nei confronti dell’operatore Vodafone, tentativo che si concludeva con esito negativo.

Con l’istanza di definizione della controversia la società istante ha chiesto:

1. *Lo storno delle fatture AC181153113, AD02945768, AD06107975, AD09254912, AD10790949, e delle eventuali ulteriori emittende;*
2. *Il rimborso degli importi eventualmente addebitati nelle fatture per traffico dati rete mobile, sia nazionale che in roaming internazionale;*
3. *La liquidazione degli indennizzi spettanti per la discontinua ed irregolare fruizione dei servizi di fonia, fax e connettività internet riscontrati in relazione alle utenze di rete fissa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX dalla data di attivazione sino al 15/01/2013;*
4. *La liquidazione degli indennizzi spettanti per la totale mancata fruizione dei servizi di fonia, fax e connettività internet associati alle sopra specificate utenze di rete fissa dal 16/01/2013 sino al 15/01/2013;*
5. *La liquidazione dell’indennizzo spettante per la ritardata risposta al reclamo del 29/6/2013;*
6. *La liquidazione delle spese di procedura ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute, in via di conformazione.*

Nel corso del presente procedimento Vodafone non ha depositato la propria memoria difensiva.

In data 18 gennaio 2014, nel rispetto dei termini procedurali, la società istante ha trasmesso una nota di integrazione documentale allegando alla stessa la comunicazione datata 27 marzo 2012 inoltrata dall’agente Vodafone alla società istante, riepilogativa delle condizioni economiche dell’offerta precontrattuale.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della domanda *sub 5*, con la quale la società istante ha chiesto “*la liquidazione dell’indennizzo spettante per la ritardata risposta al reclamo del 29/6/2013*”.

Si tratta, infatti, di domanda avanzata per la prima volta in sede di definizione della controversia, mentre è noto che questo Ufficio può pronunciarsi solo rispetto alle domande già oggetto del tentativo di conciliazione, pena, diversamente, la violazione del principio della obbligatorietà del tentativo di

conciliazione stesso.

Per quanto sopra, la domanda è inammissibile.

Nel merito.

Per la *ratio decidendi* che le accomuna, saranno prima trattate congiuntamente le domande *sub* 1 e 2 e, successivamente, sempre in maniera congiunta, le domande *sub* 3 e 4. Esse risultano fondate nei termini che seguono.

Sulla domanda *sub* 1 di “storno delle fatture AC181153113, AD02945768, AD06107975, AD09254912, AD10790949, e delle eventuali ulteriori emittende” e *sub* 2 di “rimborso degli importi eventualmente addebitati nelle fatture per traffico dati rete mobile, sia nazionale che in roaming internazionale”.

La vicenda verte sulla presunta applicazione di condizioni economiche difformi da quelle prospettate alla società istante con la proposta contrattuale formulata da un agente Vodafone in data 27 marzo 2012.

Ai fini che qui rilevano, va anzitutto ricordato che le parti di un contratto sono tenute a comportarsi, ai sensi degli articoli 1175, 1337 e 1375 del codice civile, secondo buona fede e correttezza, sia nella fase precontrattuale che nella fase dell'esecuzione del contratto. Infatti, il principio di buona fede contrattuale costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza. Si tratta di principio che si impone con maggior forza nei contratti di adesione, come quelli che vengono in rilievo nel caso di specie ed in cui, in particolare, è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto dell'accordo, senza possibilità per l'altra di disporre o modificare le clausole inserite.

E' anche questa la ragione per cui, secondo l'articolo 4 della Delibera Agcom n. 179/03/CONS, gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi e la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche di prestazione dei servizi, deve avvenire secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, nel rispetto dei principi di buona fede e lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie dei consumatori più deboli. A tal fine, gli organismi di telecomunicazione devono presentare “*in modo chiaro, esatto e completo*” i contenuti del servizio, nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione (art. 4, comma 3, Delibera n. 179/03/CONS).

Tali principi, per consolidato orientamento dell'Autorità, trovano applicazione anche nel caso in cui l'operatore telefonico si avvalga dell'opera di promotori e/o agenti commerciali, i cui effetti – in virtù del rapporto di mandato che li lega – si producono direttamente in capo al gestore.

In tale contesto normativo, si rileva anzitutto che la società istante, con la memoria depositata in data 18 gennaio 2014, ha prodotto agli atti del procedimento la proposta commerciale del 27 marzo 2012, relativa al contratto *de quo*, segnalando di averla ricevuta da un promotore Vodafone e di essersi determinata a concludere il contratto sulla base del suo contenuto.

Tale proposta, indirizzata alla società istante, è redatta dal promotore su carta recante il logo dell'operatore Vodafone ed in quanto non contestata da Vodafone, nel suo contenuto estrinseco ed intrinseco, può ritenersi effettivamente rappresentare il regolamento economico del contratto concluso tra le parti.

A tanto consegue, avuto riguardo al precipuo contenuto delle condizioni economiche della proposta *de qua*, che, per le cinque utenze di rete fissa e per le otto numerazioni mobili in questione, la fatturazione legittimamente attesa dalla società istante era pari ad un importo bimestrale di euro 1.770,00: così come indicato, appunto, dall'agente Vodafone nella proposta del 27 marzo 2012.

A fronte di ciò, la società istante lamenta, invece, che nelle fatture AC181153113, AD02945768, AD06107975, AD09254912, AD10790949 l'operatore avrebbe addebitato corrispettivi superiori a quelli pattuiti con il promotore commerciale e, quindi, non dovuti. Al riguardo, sebbene la società istante non abbia prodotto agli atti del procedimento la copia di dette fatture (né segnalato il loro importo e la data di emissione), si rileva che l'operatore Vodafone non ha fornito alcuna indicazione né, tantomeno, alcuna prova in merito alla correttezza degli importi contestati dalla società istante, dovendosi con ciò ritenere fondata, anche sotto tale profilo, la domanda di storno formulata in istanza.

Di conseguenza, relativamente alla domanda *sub 1*, stante la difformità tra le condizioni proposte dal promotore commerciale e quelle, più onerose, illegittimamente applicate in fattura, l'operatore Vodafone dovrà procedere alla regolarizzazione della posizione contabile ed amministrativa della società istante, mediante ricalcolo e storno degli importi addebitati in eccesso rispetto a quelli indicati nella proposta commerciale del 27 marzo 2012, prodotta agli atti dalla società istante, relativamente ai servizi computati nella proposta medesima: dalla data di conclusione del contratto alla data di perfezionamento della disdetta contrattuale.

Da detto ricalcolo va tuttavia escluso il *“rimborso degli importi eventualmente addebitati nelle fatture per traffico dati rete mobile, sia nazionale che in roaming internazionale”*.

In tal senso, la domanda avanzata *sub 2* dalla società istante va infatti rigettata per l'assorbente ragione che la proposta del 27 marzo 2012 non può dirsi comprensiva del traffico dati da rete mobile.

In detta proposta non vi è, infatti, alcun riferimento ad un volume predefinito - e da ritenersi ricompreso nella proposta ricevuta - relativo al traffico dati da rete mobile. Né vi è menzione di alcuna soglia di spesa per traffico dati, come invece rivendica la società istante.

Del resto, il carattere dubitativo della domanda di storno avanzata dalla parte istante – reso evidente dalla formulazione della richiesta di rimborso rispetto ad importi che si ipotizza *“eventualmente addebitati”* – rende del tutto incerta la presenza nelle fatture (di cui non è stata prodotta copia) di addebiti per traffico dati, ritenuti meramente ipotetici già per effetto delle stesse deduzioni della parte istante.

Sulla domanda *sub 3* di *“liquidazione degli indennizzi spettanti per la discontinua ed irregolare fruizione dei servizi di fonia, fax e connettività internet riscontrati in relazione alle utenze di rete fissa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX dalla data di attivazione sino al 15/01/2013”* e *sub 4* *“di liquidazione degli indennizzi spettanti per la totale mancata fruizione dei servizi di fonia, fax e connettività internet associati alle sopra specificate utenze di rete fissa dal 16/01/2013 sino al 15/01/2013”*.

Con tali domande, la società istante contesta la discontinua ed irregolare fornitura dei servizi attivi sulle proprie utenze di rete fissa dalla data di attivazione del contratto sino al 15 gennaio 2013, nonché la totale mancata fruizione dei servizi medesimi dal 16 gennaio 2013 al *“15/01/2013”*, chiedendo la liquidazione dei corrispondenti indennizzi.

Al riguardo, è noto che in conformità alla direttiva generale di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni (art. 3, comma 4), nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali e, in caso di disservizio, devono

tempestivamente procedere a risolvere le problematiche riscontrate. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorché l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto nonché dalla normativa sugli standard di qualità, l'utente stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 c.c. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio.

Nel caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che la società istante, fin dall'attivazione del contratto con l'operatore Vodafone, ha lamentato il verificarsi di gravi disservizi tali da compromettere la regolare fruizione dei servizi associati alle utenze *de quibus*. Tale situazione, come indicato dalla società istante nel reclamo del 29 giugno 2013, si è protratta per oltre nove mesi, sino al 15 gennaio 2013.

A fronte di tali contestazioni, l'operatore Vodafone non ha fornito nessuna prova di avere erogato il servizio con regolarità, continuità ed efficienza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva generale di cui sopra e in adempimento delle obbligazioni di cui al contratto concluso tra le parti; né, tantomeno, ha contestato la sussistenza del disservizio lamentato dalla società istante, il quale può quindi ritenersi pacifico.

Per quanto sopra, il comportamento della società Vodafone integra una responsabilità contrattuale in capo a tale società ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile in ordine alla irregolare fornitura del servizio attivo sulle utenze *de quibus*. Si ritiene sussistere, tuttavia, un concorso colposo della società istante rispetto al lamentato disservizio atteso che la stessa, a fronte di un disservizio perdurante dai mesi di marzo/aprile 2012, ha inviato il proprio unico reclamo formale soltanto nel mese di giugno 2013, a distanza di oltre nove mesi dall'attivazione del contratto, allorché la problematica era già cessata da vari mesi. Non risulta, pertanto, che la società istante si sia attivata con la dovuta diligenza al fine di limitare le conseguenze dannose del disservizio di cui oggi chiede ristoro. Ne consegue che di tale corresponsabilità, quantificabile nella misura del 50%, si dovrà tenere conto nella determinazione dell'indennizzo.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, il quale dispone che, nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione dello stesso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento, da calcolarsi nel caso di specie, attesa la natura *business* delle utenze in questione, in misura di euro 5,00 al giorno per ciascuna delle cinque utenze interessate, così come previsto dall'art. 12, comma 2, del medesimo allegato A. L'importo così calcolato va tuttavia decurtato del 50%, ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, in ragione del dedotto concorso colposo della società istante.

Pertanto, per il malfunzionamento delle cinque utenze in questione, protrattosi per i 294 giorni intercorsi dal 27 marzo 2012 al 15 gennaio 2013, la società istante ha diritto ad un indennizzo complessivamente pari ad euro 3.675,00 (euro 5,00 x 294 giorni x 5 utenze x 1/2, ai sensi dell'art. 1227 c.c.).

Nessun indennizzo è invece dovuto alla società istante "*per la totale mancata fruizione dei servizi*", così come richiesto con la domanda *sub 4*.

Al riguardo, si rileva che la società istante ha indicato un periodo incongruo, affermando che la completa interruzione dei servizi si sarebbe verificata dal 16 gennaio 2013 al "*15 gennaio 2013*": circostanza questa, evidentemente impossibile, essendo la prima data successiva alla seconda. Né si rivengono, nell'istanza, altri elementi utili a circoscrivere l'effettiva portata del disservizio in questione,

cosicché la domanda deve essere rigettata.

Sulle spese di procedura.

Tenuto conto dell'accoglimento, seppur parziale, delle domande formulate nei confronti di Vodafone, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore della parte istante, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS, la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 20 aprile 2015;

Con voti unanimi

DELIBERA

il parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 5 dicembre 2013 dalla società XXXXXX XXX nei confronti di Vodafone Omnitel XX che l'operatore provveda

1) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante:

- a) della somma di euro 3.675,00 (tremilaseicentostantacinque/00) a titolo di indennizzo per il malfunzionamento delle utenze della società istante;
- b) della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera n. 276/13/CONS;

2) alla regolarizzazione della posizione contabile ed amministrativa della società istante, mediante ricalcolo e storno degli importi addebitati in eccesso rispetto a quelli indicati nella proposta commerciale del 27 marzo 2012 (prodotta agli atti dalla società istante) e relativamente ai servizi computati nella proposta medesima: dalla data di conclusione del contratto alla data di perfezionamento della disdetta contrattuale.

La somma così determinata a titolo d'indennizzo, di cui al punto a), dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

DELIBERAZIONE
n. 69 del 20 aprile 2015

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini